

LA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione di G.C. nr.310 del 02 luglio 2009

OGGETTO: Raccolta Differenziata - Atto di indirizzo per:

- 1. pubblicazione del bando di gara ad evidenza pubblica, per la selezione del Gestore del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.**
- 2. proroga dell'affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti alla società Fata Morgana S.p.A.**

Premesso che:

- I servizi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo dei rifiuti solidi sono assunti con diritto di privativa dai Comuni che vi provvedono direttamente a norma dell'ART.1 del R.D. 15 Ottobre 1925, dell'art 9 della Legge 20 Marzo 1941, N°366, del decreto legislativo n.152/2006 e degli artt. 112 e 113 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
- Ai sensi del citato Decreto Leg.vo n. 152/2006 al Comune è fatto obbligo di adottare le procedure necessarie a consentire la raccolta separata e il trattamento finale dei rifiuti urbani da destinare al riciclo o alla produzione di energia, di quelli pericolosi e dei rifiuti ingombranti per i quali si configuri la necessità di procedere con differenziate modalità di smaltimento al fine di prevenire maggiori danni all'ambiente o inconvenienti alla gestione del servizio ordinario.
- la raccolta differenziata svolge un ruolo prioritario nel sistema di gestione integrata dei rifiuti in quanto consente di ridurre i rifiuti da smaltire e favorisce considerevolmente l'intero sistema di gestione garantendo:
 - la valorizzazione delle componenti merceologiche dei rifiuti sin dalla fase di raccolta;
 - la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti da avviare allo smaltimento indifferenziato;
 - il recupero di materiali e di energia.
- l'attività della raccolta differenziata, inoltre, stimola l'adozione di comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, con conseguenti significativi cambiamenti dei consumi e miglioramento dell'ambiente;
- a livello nazionale sono state regolamentate le modalità di raccolta della frazione differenziata dei rifiuti e fissati gli obiettivi per tutto il territorio nazionale attraverso, tra l'altro:
 - Decreto Legislativo 22/97 (c.d. Decreto Ronchi) con il quale il legislatore ha originariamente previsto il raggiungimento del 15% di raccolta differenziata per il 1999 e del 35% per il 2003, limiti questi successivamente posticipati al 2006 dal D.Lgs.152/06 (Codice Unico Ambientale) con obiettivi del 45% e 65%, da conseguirsi, rispettivamente, entro la fine del 2008 e del 2012.
 - Legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 27 dicembre 2006) con la quale il legislatore nazionale ha introdotto obiettivi ancora più elevati e pari a 40% per il 2007, 50% per il 2009 e 60% per il 2011.
 - Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica Nr. 82/2007 (G.U. Nr. 301 del 29/12/2007), con la quale il CIPE ha provveduto ad approvare il documento concernente le "Regole di attuazione del meccanismo di incentivazione legato agli obiettivi del QSN 2007/2013", assegnando, tra l'altro, alcuni obiettivi di miglioramento della qualità dell'ambiente e di fruizione dei servizi riferibili al sistema di gestione dei rifiuti urbani;
 - Legge di conversione nr. 210/2008 del D.L. 6 novembre 2008, n. 172, entrata in vigore il 4 gennaio 2009 con la quale si sono volute confermare le misure straordinarie adottate per fronteggiare l'emergenza rifiuti, con l'introduzione di alcune modifiche al testo del provvedimento originario;
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008 - Dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della Regione Calabria (GU n. 1 del 2-1-2009), con il quale si è inteso prorogare lo stato di emergenza ambientale in Calabria, con data di scadenza del 31 dicembre 2009;
- L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'esercizio dei poteri di segnalazione di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ha inteso esprimere alcune considerazioni in relazione alle modalità di affidamento e alla gestione dei Servizi nella Regione Calabria e con decisione AS465, del 03/07/2008, pubblicata sul bollettino 26/2008, ha raccomandato agli Enti locali di non adottare atti o determinazioni suscettibili di porsi in contrasto con la normativa vigente, quali ad esempio nuovi affidamenti diretti in assenza di gara o proroghe nella gestione dei Servizi di raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti.

Rilevato che:

- con riguardo alle misure adottate per superare la situazione di grave emergenza ambientale, il Commissario Delegato per l'Emergenza ambientale in Calabria, con propria Ordinanza n. 25 del 27 gennaio 1998, ha definito i 5 Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) sul territorio regionale, ambiti all'interno dei quali assicurare, così come recita il D.Lgs. n. 22/97, la gestione unitaria dei rifiuti urbani e assimilabili secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- il Commissario Delegato per l'Emergenza ambientale in Calabria, con propria Ordinanza n.1464 del 12 giugno 2001 ha disposto che i Comuni della Regione erano tenuti a stipulare convenzioni direttamente con la Società mista competente per l'attivazione del servizio di raccolta differenziata nel sottoambito di appartenenza anche in assenza di acquisizione della quota di capitale sociale di propria spettanza;
- il Piano Generale della Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed Assimilabili della Regione Calabria, approvato con ordinanza Commissariale nr.573 dell'11.03.1999, pubblicata sul B.U.R. n. 30 del 26 marzo 1999, documento aggiornato ed emendato, con Ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nr. 6294 del 30 ottobre 2007, pubblicato sul BUR Calabria, suppl. straord. N. 2 al n. 20 del 31 ottobre 2007, ha previsto, tra l'altro, il gestore unico provinciale e, per tal via, ha revocato l'OCD 1464/01 atteso l'effetto sostitutivo delle nuove previsioni di Piano totalmente diverse ed incompatibili con il sistema previgente;
- con Deliberazione n. 463 del 23 luglio 2008, la Regione Calabria ha recepito le disposizioni del legislatore statale, attribuendo alle Province le funzioni di Autorità d'Ambito in materia di rifiuti ed altresì, delegando le attribuzioni regionali in materia di costituzione delle forme di cooperazione tra Comuni nell'ambito dello stesso territorio provinciale.
- con pari atto, sono stati delimitati, ai sensi dell' Art. 200 del D.L.vo 152/2006 e in attuazione del Piano Regionale dei Rifiuti, di cui all'OCD N. 2065 del 30/10/2002, i seguenti ambiti, coincidenti con i rispettivi territori provinciali:
 1. ATO-R n. 1 di Cosenza
 2. ATO-R n. 2 di Catanzaro
 3. ATO-R n. 3 di Crotona
 4. ATO-R n. 4 di Vibo Valentia
 5. ATO-R n. 5 di Reggio Calabria
- la Giunta Regionale con deliberazione n.152 del 31 marzo 2009, assentita il 24 giugno 2009 dalla IV Commissione del Consiglio regionale della Calabria, ha approvato gli indirizzi e le linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, consentendo così di dare attuazione al disposto dell'art. 13, comma 1, lettera a) dell'Allegato B al Piano di Gestione dei rifiuti della Regione Calabria.

Constatato che:

- la situazione normativa successiva all'emanazione del D.L.vo 22/1997, (Decreto Ronchi) cui hanno fatto seguito il D.L.vo 152/2006, il D.L.vo 284/2006 ed il D.L.vo 4/2008, continua ad essere estremamente complessa e non priva di incertezze interpretative anche in merito alle competenze ed alle modalità applicative;
- L'art. 204 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 stabilisce che: *"i soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente Decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'Ambito"*;
- Isolatamente considerata, la norma citata si presta a interpretazioni divergenti, a seconda che l'accento logico venga posto sull'uso del verbo "continuare", o sulle preposizioni "fino alla": nel primo caso, può apparire che la legge voglia estendere la durata delle gestioni anche al di là della loro scadenza naturale ("continuano a gestirlo"); nel secondo caso, può ritenersi che il legislatore abbia voluto al contrario porre un termine finale, oltre il quale le gestioni esistenti, ancorché affidate per una durata maggiore, debbano comunque cessare.
- La Giunta Comunale seguendo quest'ultima interpretazione (T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 31 Marzo 2008, n.1641), ritiene che la norma, una volta calata nel suo contesto, non prolunga, a tempo potenzialmente indeterminato, la durata delle gestioni esistenti alla data del 29 aprile 2006, ma ne sancisce la cessazione, anche anticipata, al momento dell'istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'Ambito;

- il Consiglio Comunale con deliberazione nr. 41 del 30.07.2008, ha delegato la Giunta Comunale, per ogni verifica e consequenziale adempimento in ossequio alla posizione tenuta dalla Corte dei Conti, in ordine pure all'affidamento diretto di un servizio (*Raccolta della frazione differenziata dei rifiuti*) non in regola con i dettami comunitari e nazionali in materia;
- con Deliberazione di Giunta Comunale Nr. 27 del 02/02/2009 sono stati adottati gli atti di indirizzo per: A) la definizione dei rapporti con l'attuale gestore dei servizi per quanto attiene l'instaurazione degli stessi, la modifica e la cessazione del rapporto; B) la predisposizione del bando di gara, capitolato e contratto di servizio, per l'affidamento del servizio al termine del rapporto contrattuale con l'attuale gestore, la cui data di scadenza è prevista per il 07/07/2009.
- con nota Prot. nr.16963 del 30.10.2008, per come ricevuta al protocollo generale dell'Ente in data 05.11.2008, l'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Calabria, rispondendo ai quesiti formulati con nota dirigenziale Prot. nr. 171285, del 01.10.2008, ha ribadito che:
 - a) il contratto di servizio di Fata Morgana S.p.A. produrrà i suoi effetti fino alla data della naturale scadenza (07/07/2009);
 - b) l'Amministrazione Comunale può, non unilateralmente s'intende, rivedere il contratto di servizio attualmente in essere, al fine di ottenere gli obiettivi previsti dalle leggi nazionali e dall'OCD n. 7305/08; la proroga alla Società Fata Morgana S.p.A. per un periodo di mesi 4 (quattro) dall'07/07/2009 al 07/11/2009, del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani sul territorio comunale,
 - c) l'A.C., per l'espletamento del servizio, deve predisporre tutti gli atti, nelle forme indicate dalle normative vigenti, per garantire la naturale prosecuzione del servizio prima della preventiva scadenza del contratto attualmente in essere.
- a dimostrazione della complessità e non unicità di posizione sull'argomento, in adempimento al contenuto dell'art. 23 bis) della L.113/08, le cui disposizioni disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti all'universalità e accessibilità dei servizi pubblici locali e al livello essenziale delle prestazioni, l'Ente ha inteso, con nota sindacale Nr. 118719 del 20/06/2009, formulare preventivo parere all'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, al fine di conoscere la reale possibilità di affidare direttamente il servizio alla Società mista comunale per la gestione dei servizi ambientali Leonia s.p.a.;
- con pari intendimento analoga richiesta è stata inoltrata, con Nota sindacale Prot. Nr. 118720 del 25/06/2009, al Commissario Delegato per il superamento della situazione di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della Regione Calabria;

Accertato che:

- Con deliberazione, nr. 10 del 29 giugno 2004, il Commissario ad *acta*, sostituendosi al Consiglio comunale, ha affidato alla società d'Ambito "Fata Morgana" s.p.a il servizio di Raccolta della frazione differenziata dei rifiuti per un periodo di 5 (cinque) anni per un importo pari ad €2.504.977,51 oltre IVA;
- con deliberazione di C.C. nr. 18 del 20 ottobre 2004, nel modificare la deliberazione nr.10 del 29.06.2004, nella parte relativa all'impegno di spesa, si è, tra l'altro, provveduto a rettificare la relativa decorrenza dell'atto medesimo, posta la sentenza di rigetto della sospensiva operata dal TAR regionale sez. staccata di Reggio Calabria, giusto ricorso proposto dalla Società Ecotherm s.p.a., con ciò facendo riprendere l'efficacia della citata deliberazione nr.10, a far data dal 08.07.2009;
- con deliberazione di G.C. nr. 486 del 10.08.2005 (per come successivamente confermata da ulteriori determinazioni dirigenziali), unitamente all'approvazione dello schema di disciplinare per l'affidamento dei servizi di raccolta rifiuti ingombranti e l'approvazione della gestione "piccola Isola Ecologica", ha approvato tra l'altro, senza ulteriori oneri per l'A.C., un protocollo d'intesa, con Fata Morgana S.p.A. e Cooperativa Rom, per l'inserimento lavorativo e l'integrazione sociale dei lavoratori della stessa cooperativa per un importo annuo pari ad €626.244,38 oltre IVA;
- che le somme per come riportate nella citate deliberazioni per effetto dell'art. 6 L.537/1993, come modificato, in ultimo, dall'art. 44 L. 724/1994, sono state aggiornate sulla base dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. F.O.I.) mensilmente pubblicato dall'I.S.T.A.T.;

- con deliberazione di G.C. nr. 359 del 03 settembre 2007, si è autorizzata la partecipazione dell'Ente al bando di gara, pubblicato sul supplemento nr.6 al B.U. della Regione Calabria – Parti I e II – nr.4 dell'1 marzo 2006, successivamente assentito dalla Regione Calabria con decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione nr.7290 del 04.06.2007, con ciò provvedendo ad affidare direttamente l'importo concesso alla Società Fata Morgana s.p.a. ed estendendo la raccolta "Porta a Porta" (PAP) su tutto il Territorio comunale e, conformemente con le direttive regionali, avviando, in via sperimentale, anche la raccolta della frazione umida e del verde, per il quartiere comunale di S. Caterina;
- con deliberazione di G.C. nr.48 del 27 febbraio 2009, si è provveduto ad approvare il nuovo schema di convezione con la Regione Calabria, riferita alla proroga dei precedenti termini del finanziamento concesso, giusta aggiudicazione di un ulteriore importo per come assentito a seguito di partecipazione dell'Ente al nuovo avviso pubblico, pubblicato il 22 agosto 2008 sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parte III - n. 34;
- il richiamato servizio gestito dalla società Fata Morgana S.p.A. (*rectius* Cooperativa Rom per il servizio di raccolta ingombranti e gestione piccola isola ecologica), nell'anno 2008, ha avuto un costo complessivo di **€.4.657.440,93**, di cui €.3.701.624,75 a valere sul Bilancio dell'Ente ed €.955.816,18 trasferiti dalla Regione Calabria, sulla base della convenzione siglata il 04/09/2007, repertorio n. 13368, finalizzata ad incentivare l'incremento della raccolta differenziata, giusto rinnovo ed adeguamento dei termini, operato con nuovo atto, in data 27.02.2009, rep.1604 del 02.03.2009;
- nelle more della definitiva designazione della Ditta aggiudicataria del bando di gara, si rende necessario procedere al temporaneo rinnovo dei Servizi di raccolta differenziata alla Società Fata Morgana S.p.A., nel rispetto del principio di continuità dell'azione amministrativa (art.97 Cost.), nonché in vista della celere pubblicazione del bando di gara;
- la dichiarata disponibilità ad un rinnovo dell'appalto alle stesse condizioni del contratto che scadrà il 07.07.2009, con il solo adeguamento del canone riconosciuto per il periodo di proroga, all'indice ISTAT n.10 (FOI), è stato manifestato dalla Società in data 04.06.2009, per come trascritto in uno dei verbali (Verbale nr.13), redatti dalle Parti a seguito dell'Approvazione della proroga regionale - Bando Regionale supplemento nr. 6 del B.U. della Regione Calabria - Parti I^a e II^a del 1 marzo 2006, come da bando di gara, pubblicato il 22 agosto 2008 sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parte III - n. 34. L'atto di che trattasi è stato successivamente ratificato dall'Assemblea ordinaria della Società, in data 24 giugno 2009;
- con pari atto la Società Fata Morgana s.p.a. si è dichiarata disponibile ad assicurare, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune:
 1. la consegna delle compostiere che non dovessero essere richieste entro il termine del 15 giugno 2009, come da bando;
 2. il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti, per le grandi utenze per come evidenziate nella relazione illustrativa del servizio posta al punto nr.1 del presente verbale.
 3. le campagne di comunicazione e sensibilizzarne, integrando le risorse destinate ed al punto nr. due quantificate, con proprie iniziative che verranno di volta in volta comunicate.
- detta proroga viene concessa per un periodo di mesi 5 (cinque) dall'07/07/2009 al 07/12/2009 per l'importo complessivo di **€.1.542.343,66**, attesa l'anticipata rescissione del contratto nel caso in cui la costituenda Commissione di gara riesca a portare a completamento le procedure per l'individuazione del nuovo concessionario del servizio di r.d., precisando che in tal caso, saranno comunque garantiti alla Società almeno quattro mesi di contratto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota nr.109458 del 16/06/2009 con la quale il Dirigente della U.O. "Servizi esternalizzati ed Organismi partecipati" ha già inviato una relazione sullo stato di esecuzione del servizio, nonché i servizi da porre a base di gara ed una scheda riepilogativa dei criteri di selezione da richiedere alle Imprese partecipanti al bando, nonché ha prudentemente calendarizzato gli adempimenti necessari per l'affidamento del Servizio, documenti questi allegati, con lett. sub "A" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, intende adesso:

- sviluppare, in ottemperanza ai principi legislativi vigenti, la raccolta differenziata, poiché ciò rappresenta un ineludibile obiettivo da perseguire al fine di contribuire al superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti e ridurre i costi di conferimento in discarica della frazione secca;

- rispettare la libera concorrenza, per come sancita nelle pronunce comunitarie, recepite in atti normativi nazionali, e far riferimento all'esistenza di standard qualitativi, quantitativi, ambientali e di equa distribuzione sul territorio;
- assicurare precariamente, ovvero per un periodo non superiore a sei mesi, la prosecuzione del Servizio, attraverso l'attuale Gestore, nelle more del reperimento del nuovo contraente, al fine di evitarne l'interruzione, prevenendo l'abbandono o l'eventuale deposito su strada dei rifiuti urbani in modo incontrollato da parte dell'Utenza, nonché contenere i costi di smaltimento;

Richiamate le seguenti normative e pronunce legislative di riferimento:

- gli artt. 97 e 117 della Costituzione Italiana, i quali, tra l'altro, stabiliscono rispettivamente il buon andamento e l'imparzialità dell'agire amministrativo e la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza;
- Il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 48, la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'Art.107, commi 1 e 2, del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservate dalla legge al Consiglio comunale e che non ricadono nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli Organi di decentramento.
- Il D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (decreto Bersani), art.13.
- L'Ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nr. 6294 del 30 ottobre 2007;
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica Nr. 82 /2007 (G.U. Nr. 301 del 29/12/2007);
- I Decreti legislativi nnr.: 152/2006, 284/2006 ed 4/2008.
- La Legge 6 agosto 2008, n.133: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".
- La delibera di rendiconto nr.167/2008, assunta dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, adunanza del 22.05.2008.
- La decisione del 03/07/2008, pubblicata sul bollettino 26/2008, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'esercizio dei poteri di segnalazione di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
- La Deliberazione della Giunta regionale n. 463 del 23/07/2008, con la quale sono state tra l'altro attribuite alle Province le funzioni di Autorità d'Ambito in materia di rifiuti;
- la deliberazione di C.C. nr. 41 del 30.07.2008, con la quale, tra l'altro, si è delegata la Giunta Comunale la verifica della rispondenza dell'affidamento alla normativa nazionale e comunitaria in materia di servizi pubblici locali;
- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, il 4 luglio 2008, n. 3690 (in Gazz. Uff., 15 luglio, n. 164). - Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3690);
- l'Ordinanza Sindacale Prot. Nr. 78 Gab. del 04/10/2007 avente ad oggetto la disciplina del servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nell'ambito del territorio comunale .
- la deliberazione della Giunta Regionale nr. 152 del 31/03/2009, assentita il 24 giugno 2009 dalla IV Commissione del Consiglio regionale della Calabria, con la quale si sono, tra l'altro approvati gli indirizzi e le linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- il parere favorevole espresso con nota nr.119745 del 02 luglio 2009 dal Dirigente della U.O. "Servizi esternalizzati ed organismi partecipati" in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dalla dirigente della U.O. Finanze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso all'unanimità dei voti,

DELIBERA

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato ed è da intendersi qui integralmente riportata;

2. di prorogare, senza alcuna rinegoziazione delle condizioni contrattuali in essere, per un periodo di mesi 5 (cinque) a partire dal 07/07/2009 e sino al 07/12/2009, l'affidamento del servizio di

raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed ingombranti sul territorio comunale alla Società Fata Morgana S.p.A., attesa l'anticipata rescissione del contratto nel caso in cui la costituenda Commissione di gara riesca a portare a completamento le procedure per l'individuazione del nuovo concessionario del servizio di r.d., precisando che in tal caso, saranno comunque garantiti alla Società almeno quattro mesi di contratto;

3. di affidare, in relazione al disposto dell'art.10 della L.163/2006 "Codice dei contratti", l'incarico di Responsabile del procedimento (RUP) al Dirigente della U.O. "Servizi esternalizzati ed Organismi partecipati", affinché predisponga la prevista determina a contrarre, in tempo utile alla cessazione del rapporto contrattuale con Fata Morgana S.p.A. previsto per il 07/07/2009;

4. di approvare e confermare le modalità tecniche ed economiche di cui alla relazione consegnata dal Dirigente, con nota nr.109458 del 16.06.2009 ed allegata con lett."A" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, al fine di consentire al Responsabile del Procedimento (RUP) di seguire una linea di indirizzo per l'elaborazione della determina a contrarre, giusti artt. Art. 11 D. Lgs 163/2006 e Art. 192 D.Lgs 267/2000;

5. di dare mandato al RUP per tutti i successivi adempimenti, compresa la comunicazione da effettuare al Dirigente dell'U.O. Finanze affinché possa prevedere l'impegno della conseguente spesa, che non potrà essere superiore ad €4.000.000,00 per ciascun anno, da imputare sul bilancio pluriennale, pluriennale 2010/2011, per come nascente dalle indicazioni che saranno contenute nella determina a contrarre;

6. di dare atto che:

- con delibera nr.27 del 02.02.2009, questa Giunta ha disposto, tra l'altro, le modalità per il conferimento al patrimonio del Comune dei beni di proprietà dello stesso ed in atto utilizzati per il servizio, unitamente al relativo personale a vario titolo in servizio presso l'attuale gestore alla data d'entrata in vigore dell'ordinanza del Commissario delegato per l'Emergenza ambientale nr.6294 del 30.10.2007;

- la spesa necessaria per l'espletamento dei servizi prorogati alla Società Fata Morgana s.p.a., per un periodo non superiori ai cinque mesi (cinque) nel periodo compreso tra il 07/07/2009 ed il 07/12/2009, ammonta complessivamente a **€1.542.343,66**, da impegnare sul capitolo 1395 art.100, del bilancio preventivo anno 2009;

7. di dichiarare la presente deliberazione, in conformità del distinto voto palese ed unanime, immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza di dar luogo ai successivi adempimenti.

Copia priva